

Comune di Brusson

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio inerente la gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento nel Comune di Brusson, la gestione del poligono di tiro, la concessione di un locale ad uso non abitativo da destinarsi a noleggio sci, bici fat bike e attrezzature sportive e la locazione del bar ristorante sito nel complesso immobiliare denominato "Foyer du fond", per il periodo di 3 anni, rinnovabile di uguale periodo.

Dati essenziali della procedura

Stazione appaltante	Comune di Brusson, piazza Municipio, 1
Tipologia della procedura	Procedura negoziata – Servizio art. 35, co. 1, lett. d, del Codice
Codice CIG	89543313B3
Codice CUP
Termine di ricezione delle offerte	20/11/2021, ore 12.00
Termine per la richiesta di chiarimenti	16/11/2021, ore 12.00
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso, con esclusione automatica offerte anomale.
Valore totale della procedura	Euro 420.000,00 oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Grivon Lorena
Prima seduta Pubblica	22/11/2021, ore 8.30

Premessa.

Il Comune di Brusson intende acquisire offerte per l'esecuzione delle prestazioni di seguito descritte. Pur operando nell'ambito di un contratto sotto soglia europea ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d), del Codice e quindi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della legge 120/2020 (come modificata dalla legge 108/2021), per il quale il comune avrebbe potuto operare mediante invito ad un numero limitato di operatori, ha ritenuto di pubblicare il presente Bando al fine di ampliare il novero dei possibili concorrenti.

Art. 1 – Oggetto della procedura e durata.

1.1. La procedura concerne l'affidamento della gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento nel Comune di Brusson, la gestione del poligono di tiro, la concessione di un locale ad uso non abitativo da destinarsi a noleggio sci, bici fat bike e attrezzature sportive e la locazione del bar ristorante sito nel complesso immobiliare denominato "Foyer du fond", **per un periodo di 3 anni decorrenti dalla stagione invernale 2021/2020, rinnovabile per uguale periodo secondo le libere determinazioni del comune.**

1.2. Il servizio di gestione delle piste di sci nordico e relativo impianto di innevamento dovrà essere assicurato almeno dal 01 dicembre sino al 31 marzo di ciascuna stagione invernale, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (e in caso di rinnovo per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027).

L'apertura del poligono di tiro dovrà essere assicurata oltre che nello stesso periodo di gestione delle piste di sci nordico (dal 01 dicembre sino al 31 marzo di ciascuna stagione invernale), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (e in caso di rinnovo per le stagioni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), anche nel periodo estivo dal 01/07/2021 al 31/08/2021;

Il contratto del locale ad uso non abitativo da destinarsi a noleggio sci, fat bike e attrezzature sportive, sito al piano terra dell'immobile denominato "Foyer de Fond" nonché di locazione del bar – ristorante dal 01

novembre 2021 sino al 15 settembre 2024 (e in caso di rinnovo dal 16 settembre 2024 sino al 15 settembre 2027).

1.3. Il contratto, in ragione della natura del servizio medesimo e del contributo annuale elargito dal comune, comporta il trasferimento in capo al gestore del rischio della domanda e di ogni altro rischio di natura imprenditoriale, secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto.

1.4. Le prestazioni e gli obblighi dell'aggiudicatario sono descritti nel capitolato speciale di appalto, qui richiamato ad ogni effetto quale parte integrante.

1.4. Trattandosi di procedura negoziata, la stazione appaltante si riserva di negoziare il contenuto del contratto con l'operatore aggiudicatario.

Art. 2 – Disciplina della Procedura di gara.

2.1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando di gara oltre ai format moduli allegati quali fac-simile;
- Capitolato d'appalto e documenti ivi richiamati;
- Normativa vigente in materia: D. Lgs 50/2016; DM 49/2018 e le parti del d.p.r. 207/2010, vigenti in regime transitorio, oltre alle norme del settore oggetto di appalto.

2.2 In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.

2.3. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei format moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

2.4. Ai sensi dell'art. 52 del D Lgs 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune ed operatori economici avvengono per posta elettronica certificata, al domicilio eletto nel format Mod. 1.

2.5. Sul sito internet della stazione appaltante, all'indirizzo **www.comune.brusson.ao.it** sono pubblicati il bando di gara e i documenti allegati.

2.6. Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo.

Art. 3 – Regole applicabili alle comunicazioni.

3.1. Il Comune comunicherà a mezzo di posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40, 52 e 76 del D. Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs 50/2016.

3.2. Il Comune non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 4 – Quadro economico dell'appalto e requisiti di partecipazione. Durata.

4.1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è pari ad **euro 420.000,00** (I.V.A. esclusa), così ripartito:

- a) **euro 70.000,00/annuo (I.V.A. esclusa) soggetti a ribasso** (di cui euro 21.000,00 quale costo stimato della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Dlgs 50/2016);
- b) euro 210.000,00 (I.V.A. esclusa) per il primo triennio;
- c) euro 210.000,00 (I.V.A. esclusa) per il secondo triennio;

4.2. Il corrispettivo è fissato a corpo.

4.3. Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del D.lgs 50/2016, i costi della manodopera sono individuati ma non incorporati dall'importo soggetto a ribasso. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del medesimo Codice nell'offerta

economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e l'ente aggiudicatore prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d.

4.4. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nei documenti di gara (generali e speciali). Il Comune verificherà l'effettivo possesso dei requisiti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 – Requisiti di qualificazione degli esecutori.

5.1. I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti ai sensi degli artt. 83 e 84 del DLgs 50/2016:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve produrre una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) di essere iscritto al REC (Registro Esercenti Commercio) presso la competente camera di Commercio per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

c) avere maturato esperienza documentabile, negli ultimi cinque anni (calcolati a ritroso dalla pubblicazione del bando) e per almeno una stagione invernale intera nell'ambito di attività simili a quelle oggetto di appalto e pertanto nella gestione di impianti e comprensori sciistici.

5.2. In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) i requisiti devono essere dimostrati, **pena l'esclusione**, nei seguenti termini:

- il requisito di cui alla precedente **lettera a)** deve essere soddisfatto da tutti i componenti;
- il requisito di cui alla precedente **lettera b)** può deve essere soddisfatto dal capogruppo oppure dalle mandanti. Non sono previsti requisiti minimi per i mandanti;
- il requisito di cui alla precedente **lettera c)** deve essere soddisfatto dal capogruppo. Non sono previsti requisiti minimi per i mandanti.

Art. 6 – Requisiti di ordine generale.

6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati indicato all'art. 80, comma 1, del DLgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto).

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo all'ente aggiudicatore valutarne la gravità.

6.2. Costituiscono, altresì, motivi di esclusioni la sussistenza delle fattispecie di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (al quale si rinvia ad ogni effetto). Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le medesime disposizioni.

6.3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'ente aggiudicatore ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.5. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, il Comune opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al D.P.R. 184/2006.

6.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. 7 – Soccorso istruttorio.

7.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, così come modificato da ultimo dal D.Lgs 56/2017.

7.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

7.3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 8 – Termine ed indirizzo di consegna delle offerte

8.1. La presente procedura negoziata **si svolge mediante l'utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito Sistema Telematico di acquisto regionale), organizzato in vari ambienti tematici nei quali si sviluppano gli specifici Strumenti di Acquisizione.**

La documentazione tecnica a base di gara è pertanto disponibile sul Sistema Telematico di acquisto regionale all'indirizzo <https://inva.i-faber.com> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

8.2. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sul Sistema Telematico di acquisto regionale è fissato **per le ore 12:00 del giorno sabato 20 novembre 2021.**

La seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa si terrà il **giorno lunedì 22 novembre 2021 ore 8:30.** presso la sede del comune di Brusson.

8.3. La data di svolgimento delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima sarà comunicata agli operatori economici (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante il Sistema Telematico di Acquisto CUC- VDA attraverso l'apposita sezione dedicata "comunicazioni" (all'indirizzo <https://inva.i-faber.com>) all'interno del dettaglio dedicato alla gara.

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

Art. 9 – Criterio di aggiudicazione.

9.1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio del prezzo più basso **con esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 97 del DLgs 50/2016. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, così indicato dall'art. 1, comma 3, della legge 120/2020 (norma confermata dalla legge 108/2021).

Art. 10 – Modalità di trasmissione delle offerte.

10.1. Le offerte devono essere formulate dagli operatori economici e inserite nel Sistema Telematico di acquisto regionale, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Gli eventuali modelli messi a disposizione devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi. Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell'apposito campo, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di fornire/allegare la documentazione in formato PDF con il tipo di formattazione non modificabile denominato PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

La capacità massima per il singolo file è di 150 MB. In caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più file.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale devono essere firmati digitalmente e caricati sul sistema. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Per le date e gli orari previsti dalle scadenze indicate dal presente documento, fanno fede la data e l'orologio del Sistema Telematico di acquisto regionale nel rispetto dell'allegato XI al D. Lgs. n. 50/2016.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno inserire a sistema entro e non oltre il termine indicato all'art.9, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) oltre la prescritta documentazione indicata nell'art .14 del presente Documento.

L'invio elettronico del DGUE e della prescritta documentazione avviene ad esclusivo rischio del partecipante.

10.2. La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante.

Il sistema utilizzato consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta economica e dell'ulteriore documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima.

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria dell'intera infrastruttura tecnologica ed ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a garanzia della segregazione delle informazioni.

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all'apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un'impronta univoca tramite una funzione di hash dal documento stesso.

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server ed il browser dell'utente.

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicati nei documenti di gara, secondo l'orologio di sistema, e non consente la presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria.

Il rischio della tempestiva presentazione dell'offerta mediante sistema è a totale carico del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o incompleto inserimento dell'offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico.

Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Modalità di presentazione
Mod 1 – Istanza di partecipazione	si	firma digitale
Documento di gara unico europeo (DGUE) precompilato	si	firma digitale
Mod. 2 – Dichiarazione personale	si	firma digitale
Ricevuta versamento tassa ANAC	si	si
Garanzia provvisoria	Non dovuta	Non dovuta
Mod 3 – Dichiarazione Gruppo (art. 48 Dlgs 50/2016)	no	firma digitale
Mandato con rappresentanza gruppi già costituiti	no	No firma digitale
Mod 4 – Dichiarazione Consorzi	no	firma digitale
Mod 5 e Mod 6 – Dichiarazioni avvalimento	no	firma digitale

Contratto di avvalimento	no	firma digitale
Documento di identità dei dichiaranti	sì	No firma digitale

Tabella riepilogativa Offerta economica

NOME ALLEGATO	TIPO DI DOCUMENTO	DOCUMENTO OBBLIGATORIO	INVIO MULTIPLO	INVIO TELEMATICO	FIRMA DIGITALE	FIRMA CONGIUNTA
Mod. 7	Offerta economica	si	no	si	si	si

Art. 11. Scrutinio Amministrativo ed economico.

11.1. Nel giorno e nel luogo indicato nel presente documento di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio del RUP, potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, il RUP provvederà:

-all'apertura della busta elettronica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della corretta predisposizione della stessa, nonché all'avvio dell'eventuale sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del DLgs 50/2016.

-all'apertura della busta elettronica contenente la documentazione economica e alla determinazione, mediante il sistema telematico, l'offerta migliore.

11.2. Alle sedute pubbliche, oltre al RUP, sarà presente, se ritenuto, l'incaricato del supporto al RUP.

Art. 12 – Composizione della Documentazione amministrativa.

12.1 La documentazione amministrativa deve essere composta dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, **deve essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016).

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).

In caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE precompilato è reso disponibile dal comune e deve essere compilato nelle parti non barrate

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- Nel caso di concorrenti singoli, Il DGUE va prodotto dal solo concorrente;
- Nel caso di concorrenti in gruppo ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2016, Il DGUE va prodotto da ogni operatore componente il gruppo;
- Nel caso di consorzi Il DGUE va prodotto al consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici delle prestazioni;
- Nel caso di avalimento Il DGUE va prodotto anche dai soggetti ausiliari.

In tutti i casi di raggruppamento, la dichiarazione dovrà contenere inoltre le parti di prestazione offerti con le relative quote percentuali di esecuzione/partecipazione al raggruppamento medesimo.

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 "Dichiarazione personale", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva, **sottoscritta digitalmente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da facsimile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: *dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara **da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto:

-in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

-in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento **sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori.**

-in caso di avalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento all'ausiliaria.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

- Versamento del Contributo ANAC . Il pagamento è dovuto nei termini di 35 Euro, ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/2020.

- Garanzia provvisoria. Non dovuta.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

12.2. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 12.1,** allegare **pena l'esclusione:**

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e **sottoscritto digitalmente, pena l'esclusione**, da ogni componente il gruppo.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

12.3. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 12.1**, allegare **pena l'esclusione**:

- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo

Il concorrente deve allegare copia fotostatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

12.4. In caso di "Consorzio Stabile" o "Consorzio Fra Società Cooperative Di Produzione E Lavoro" o "Consorzio Tra Imprese Artigiane" **oltre ai documenti di cui al comma 12.1**, occorre allegare, **pena l'esclusione**:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo (o i nominativi) del consorziato per il quale il consorzio concorre. Lo stesso deve essere **sottoscritto digitalmente**.

12.5. Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente disciplinare) i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 12.1**, allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

- Dichiarazioni da redigersi come da Format MODULI 5 e 6, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tali moduli concernono i requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti digitalmente, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.

Copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.

Ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente), **a pena di esclusione**, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ogni sottoscrittore.

Art. 13 – Composizione della documentazione economica.

L'offerta economica deve consistere in un documento da inserire nel sistema in formato PDF, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante, compilato secondo il **Format MODULO 7**, contenente:

Contenuto offerta economica-	Valore
Offerta economica in diminuzione	Ribasso percentuale
Costi di sicurezza aziendali, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016	euro
Costo del personale, art. 95, comma 10, del dlgs 50/2016	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, **pena l'esclusione**.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Art. 14 – Garanzia provvisoria.

14.1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 120/2020, come modificata dalla legge 108/2021, la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice non è richiesta.

Art. 15 – Operatori economici.

15.1 Sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 e 48 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, **è fatto divieto** ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di Concorrenti.

15.2. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal presente disciplinare.

15.3. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale e misto. Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente):

- Le associazioni temporanee devono, **pena l'esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal disciplinare di gara.
- L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente aggiudicatore, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori.
- E' fatto divieto, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'ente aggiudicatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di

qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'ente aggiudicatore può recedere dal contratto.

- Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Dlgs 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. 207/2010, l'importo relativo alla propria classifica. La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40%.

15.4. E' consentita la presentazione di offerte da parte di gruppi, anche se non ancora costituiti, nei termini e nelle modalità previste nel presente documento.

15.5 Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizioni previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Aggiudicazione definitiva.

16.1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

16.2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

16.3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016.

16.4. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'ente aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Dlgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del Dlgs 50/2016.

16.5. Per le ulteriori garanzie si rinvia al capitolato di appalto.

Art. 17 – Subappalto.

17.1. Il subappalto **non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo di contratto**, ai sensi dell'art. 105 del dlgs 50/2016, così come modificato (in via temporanea) dalla legge 108/2021. **In ogni caso il subappalto, nei limiti indicati, è consentito (come previsto nel capitolato di appalto) unicamente per le seguenti prestazioni: direzione delle piste, gestione del soccorso, manutenzione dei mezzi e altre attività specialistiche che la stazione appaltante, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, riterrà opportune.**

17.2. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016, con particolare riferimento al comma 4 del medesimo in relazione all'obbligo di indicare l'intenzione di subappaltare o concedere on cottimo all'atto della partecipazione.

Art. 18 – Avalimento.

18.1. Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del DLgs 50/2016 **non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016 ed il requisito di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e al REC.**

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega sin dalla fase di partecipazione:

- una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

- una dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'ente aggiudicatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

- copia in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto, ai sensi dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010 (tutt'ora vigente) dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento, i seguenti elementi: le risorse di cui è mancante il concorrente messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento; il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.

18.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

18.3. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

18.4. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

18.5 Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

N.B.

In caso di avvalimento, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 89, comma 9, del DLgs 50/2016 che l'ausiliaria metta a disposizione in termini effettivi tutte le risorse di cui è carente il concorrente. **Le prestazioni, quindi, dovranno essere svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali della stessa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto.**

19.6. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 – Offerte sostitutive o integrative. Rinuncia alla gara.

19.1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ente aggiudicatore entro i termini indicati per l'offerta principale. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire

all'ente aggiudicatore entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

Art. 20 – Prescrizioni finali.

20.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti; DM 49/2018.

20.2. Il comune si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

20.3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

20.4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.

20.5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, l'ente aggiudicatore terrà in considerazione la prima pervenuta.

20.6. In presenza di una sola offerta valida, il Comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.

20.7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

20.9. La contabilità dei servizi verrà redatta secondo i dettami di cui al capitolato speciale e al DM 49/2018.

20.10. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all'ente aggiudicatore verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

20.11. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

20.12. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

20.13. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica: info@comune.brusson.ao.it. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si precisa che la risposta ai quesiti non costituisce in nessuna misura attività di consulenza; pertanto il Comune si riserva di non rispondere ai quesiti qualora non inerenti a chiarimenti della legge di gara.

20.14. Il Responsabile della procedura di affidamento per la presente fase è il Responsabile unico del procedimento è il geom. Grivon Lorena.

Il Responsabile della procedura di affidamento
Geom. Lorena Grivon
f.to in originale